

CCXVIII.

TORNATA DEL 9 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 7249) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione all'ordinamento giudiziario » (N. 583-A) — Parlano i senatori De Blasio (pag. 7249), Puppaglia (pag. 7251), De Cupis (pag. 7258) e Perla (pag. 7263) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, e di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazioni di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1910-11;

Stati di previsione della entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12;

Sostituzione di buoni del tesoro quinquennali ai titoli redimibili 3.50 e 3 per cento netto autorizzati dalle vigenti leggi, per provvedere a spese straordinarie della rete ferroviaria dello Stato e di nuove costruzioni di strade ferrate,

e a riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi.

Pregherei il Senato di consentire che, oltre i tre bilanci, fosse deferito all'esame della Commissione di finanze anche quest'ultimo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno passati alla Commissione di finanze per il relativo esame.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento giudiziario » (N. 583-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Blasio.

DE BLASIO. Io non ho la vana lusinga di dir cose nuove od importanti, e neppur la pretesa di dar suggerimenti e consigli; desidero soltanto, nella qualità di magistrato, di esprimere il mio avviso su di un disegno di legge che riguarda l'Ordine al quale appartengo.

E sarò ben felice se le idee che verrò, sobriamente e con brevità, esponendo possano meritare benevolo esame e l'alto onore di essere discusse.

Se raggiungerò questo intento, mi reputerò largamente compensato del mio lavoro.

Io, per formarmi un concetto adeguato, sono partito dallo stesso ordine di idee al quale si sono ispirati gli onorevoli senatori che mi han preceduto nella discussione, ed ho pensato che uno dei problemi più difficili che si presentano ad un ministro di grazia e giustizia sia quello riguardante l'ordinamento giudiziario, poichè dovendo esso occuparsi di tutte le giurisdizioni, non può non trovare ostacoli nella disparità delle opinioni, non può non trovare opposizione negli interessi di ogni genere, di persone e di luoghi, di tradizioni, di scuole, ecc.

E quindi ho detto fra me che per giudicare con equanimità di progetti simiglianti, non bisogna andare indagando se in essi vi siano o no delle mende (quale opera non ne contiene?) ma se la somma dei pregi sia maggiore o minore di quella dei difetti.

Questa indagine avendo io fatta, m'è parso che molto pregevole sia il disegno che si presenta al Senato (per quanto esso accolga taluni concetti dai quali dissento), e che meriti il nostro suffragio.

E molto più pregevole quel progetto diverrà se il Guardasigilli vorrà in gran parte accogliere le proposte dell'Ufficio centrale. Se ne troverà, io credo, assai contento, così come è rimasto soddisfatto d'aver accettati i voti espressi dalla Commissione senatoria nella mirabile relazione dell'onor. Mortara sul Codice di procedura penale.

Che se poi, a coordinare l'uno e l'altro progetto colle modifiche che vi sono state apportate, vorrà avvalersi dell'opera di quegli stessi insigni giureconsulti, i due disegni di legge riusciranno davvero perfetti e degni delle tradizioni gloriose della sapienza giuridica italiana.

L'abolizione dei concorsi costituisce uno dei pregi principali del progetto. Non se ne poteva proprio più, tanti e così gravi erano gli inconvenienti che derivavano dal sistema dei concorsi.

Il più deplorabile di tutti era che i magistrati avevano perduta quella serenità e quella calma, che sono tanto necessarie nell'esercizio del loro alto ministero.

Non pensavano che al concorso, ed a preparare sentenze e lavori giuridici d'ogni genere

che assicurassero loro la riuscita. Non dirò della grande preoccupazione che li dominava di non raggiungere l'intento che s'eran prefisso.

Era un vero incubo!

Le sentenze, non più sobrie e concise, come sarebbe desiderabile, erano vere monografie, con quanto danno dei litiganti ognuno comprende. Si stampavano libri, fra cui, in verità, non pochi pregevoli, ma i più senza alcuna originalità, frutto soltanto di paziente lavoro di compilazione che si faceva, saccheggiando le biblioteche; erano valanghe di documenti, di lavori giudiziari, di opuscoli che si presentavano al Consiglio superiore.

Tutto ciò ha avuto termine e sia lodato Iddio!

Basterebbe ciò solo, per dare piena approvazione al Guardasigilli, il quale ha così restituita ai magistrati la loro calma abituale e li ha ricondotti al sereno adempimento dei loro doveri di ufficio.

Pur approvando la parte del progetto che riflette l'abolizione dei concorsi, l'onorevole Scialoja non è soddisfatto del sistema che d'ora innanzi sarà adottato, quello cioè degli scrutini. Sembra a lui che tornandosi all'antico, non diano gli scrutini sicura garanzia di equanimità, dal momento che le deliberazioni del Consiglio non sono motivate, non si comunicano al magistrato scrutinato e non vengono pubblicate sul bollettino.

Osservo al riguardo che le deliberazioni del Consiglio sono invece motivate e che sarebbe giusto stabilire, con regolamento, la comunicazione di esse all'interessato. Credo però inopportuno non solo, ma sommamente pericoloso e grandemente nocivo all'ordine giudiziario la pubblicazione delle deliberazioni in parola.

Già, non ne vorrebbero la pubblicazione neppure i funzionari interessati, specialmente nel caso di dichiarazione di impromovibilità. D'altra parte, non si potrebbe permetterla per il riguardo che si deve al segreto d'ufficio, alla disciplina, ed agli stessi funzionari, i quali ne resterebbero umiliati di fronte ai loro colleghi, e perderebbero di prestigio davanti al foro ed al pubblico.

Del resto, qual garanzia maggiore per il magistrato di quello che gli dà la legge di ricorrere alle sezioni riunite del Consiglio superiore dalle deliberazioni che reputi ingiuste?

Altresì pregevole è il disegno di legge, per la proposta dell'inamovibilità ai pretori.

Chi sa a quali pericoli essi sono quotidianamente esposti, per la furia dei partiti che si contendono il campo, chi sa che questi partiti, dilaniantisi fra loro, tengono sulla bandiera il motto: « chi non è con noi è contro di noi » sa pure apprezzare al suo giusto valore la sicurezza e la tranquillità che acquistano quei magistrati colla prerogativa della inamovibilità di fronte alle competizioni locali, amministrative o politiche che esse siao.

Più che le stesse residenze inospitali, più che la lontananza dalle famiglie ed il vivere isolato dal consorzio civile, essi temono, ed hanno ragione, le mene e le calunnie di cui son fatti bersaglio, quando non si pieghino ai voleri ed alle prepotenze

d'ogni villan che patteggiando viene.

E poichè della calunnia qualche cosa sempre rimane, quei magistrati non possono non preoccuparsi della possibilità di pregiudizi alla carriera, di traslocamenti e di danni maggiori.

L'inamovibilità, quindi, è per essi di grande tutela e dà loro maggiore libertà nell'esercizio dell'ufficio, così rispetto a quei superiori, che per avventura, non avessero l'energia di tutelarli, come di fronte ai propri amministrati.

E giacchè, ancora più dei pretori, sono esposti a pericoli della stessa natura gli ufficiali del Pubblico Ministero, chiamati dalla legge a promuovere ed esercitare l'azione penale, sarebbe desiderabile che anch'essi fossero garantiti dalla inamovibilità.

Omai nessuno più dubita che il Pubblico Ministero sia un magistrato, come tutti gli altri del corpo giudicante, e non già un organo del potere esecutivo, come un tempo si riteneva.

Che sia stata così intesa la funzione del Pubblico Ministero dallo stesso potere esecutivo, risulta dal fatto che nessun ministro ha mai lontanamente esercitato influenza o pressione sulla indipendenza di questo ufficio.

Or se il Pubblico Ministero, così nel promuovere l'azione penale che nel requirere, così nel procedimento che nel giudizio, non si ispira punto a criteri di opportunità e di convenienza, ma al più alto sentimento di giustizia ed alla sua coscienza, non si comprende come non

debba avere gli stessi diritti alla inamovibilità che hanno gli altri magistrati.

E perciò mi permetto di richiamare anch'io l'attenzione del Guardasigilli sul delicato problema, affinché veda se non sia il caso di assecondare quella corrente di opinioni che considera il Pubblico Ministero come un vero e proprio magistrato giudiziario, e veda pure se non convenga, con apposito progetto, proporre che anche al Pubblico Ministero, rappresentante della legge e non del potere esecutivo, sia accordata la garanzia della inamovibilità.

Nel risolvere il delicato problema, voglia l'onorevole Guardasigilli considerare che coll'accordare l'inamovibilità al Pubblico Ministero se ne aumenta il prestigio presso le popolazioni. Esso infatti non avrebbero più ragione di elevare sospetti intorno a quelle immaginarie influenze del Governo, delle quali talvolta malignamente si parla.

Il più gran pregio del disegno di legge sta, a mio avviso, nell'aumento delle Sezioni di Corte di appello e di cassazione.

Io su tal punto desidererei pregare l'onorevole ministro di esprimere il suo pensiero colla franchezza che tanto lo distingue, perchè un voto dell'Ufficio centrale vorrebbe che l'articolo 23, ultimo capoverso, relativo a quella proposta di aumento non fosse accolto. Ma, poichè mi sento assai affaticato, prego l'onorevole Presidente di rimandare a più tardi il seguito del mio discorso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Ieri il senatore Scialoja iniziava il suo splendido ed elaborato discorso, affermando che questo disegno di legge, più che qualunque altro, deve richiamare lo studio e le cure del Parlamento e l'attenzione del Paese. Invero la giustizia è supremo bisogno, è la massima delle garanzie in un paese civile e democratico. Massimo perciò dev'essere l'interesse per apprestare mezzi ed organi idonei onde possa funzionare in modo che risponda alle sue alte finalità.

L'on. Scialoja col suo acuto ingegno e spirito critico che lo distingue, ha diligentemente esaminato questo disegno di legge e conchiuse che se le intenzioni del ministro e dell'Ufficio centrale sono buone, i mezzi apprestati non sono tali da assicurare un buon ordinamento giudiziario. Annunziò alcune geniali ed ardite propo-

ste, ma egli stesso ne riconosceva le difficoltà per la loro attuazione pratica, e le indicò come temi di studio legislativo. Questa riforma si fonda principalmente su tre temi principali: *distinzione, non separazione di carriera tra pretori e giudici - regolamento delle promozioni e giudice unico*. Mi occuperò della prima e terza questione, e lo farò brevemente.

Si vuole che sia distinzione e non separazione tra le due carriere perchè si iniziano contemporaneamente e con lo stesso metodo, e si separano volontariamente per riunirsi di nuovo.

Quelli che concorrono alla magistratura ricevono tutti, prima di entrare nel tempio della giustizia, lo stesso battesimo: l'esame prescritto dall'articolo secondo.

Appena sono iniziati, direi, nella religione della giustizia, si separano per due diverse vie e la legge ne appresta i mezzi.

A coloro che vogliono percorrere la carriera pretoriale, si limita il periodo di tirocinio ad un anno, e, previo un modesto esame pratico, saranno nominati pretori collo stipendio di quarta classe di 3,000 lire. A coloro invece che vogliono direttamente percorrere l'alta carriera il periodo di tirocinio è di due anni, e devono subire l'esame assai più grave indicato nell'art. 9.

I candidati fanno essi la scelta tra le due carriere, e ciò facendo ne misurano tutte le eventualità. È facile prevedere che la carriera di pretore sarà scelta da coloro che per condizioni finanziarie hanno bisogno di godere sollecitamente le 3000 lire, o da coloro che per difetto di ingegno o cultura giuridica non si sentano in forza di affrontare il pericolo del secondo esame. È vero che anche i meno agiati, se di valore, potranno scegliere l'altra carriera, contentandosi pel biennio dell'assegno mensile di 150 lire, fidenti di superare l'esame. Così potrebbe dirsi, che alle preture rimarranno, non dirò gl'inedonei, ma i meno idonei. Avverrà così più che una distinzione una vera separazione e selezione tra le due carriere.

Si osserva però che la legge appresta il mezzo ai pretori di poter raggiungere i più alti seggi della Magistratura e così le carriere si riuniscono.

È vero, che nominalmente è così, ma di fatto questa unificazione di carriera si riduce a

minime proporzioni, per gli ostacoli che sono creati.

Il progetto presentato dal Governo divideva le preture in quattro classi sia per le sedi che per gli stipendi, ma l'Ufficio centrale eliminava le classi che avevano a criterio le sedi e le limita solo agli stipendi pur mantenendone il numero; vuole però siano designate 250 preture, le più disagiate, e queste necessariamente sono destinate agli ultimi arrivati, che iniziano la carriera.

Queste sedi saranno il purgatorio destinato ai nuovi pretori. Il purgatorio per i credenti è il luogo di sofferenze, ma è il luogo ove l'anima si purifica da qualunque macchia, talo da venire accolta in paradiso; ma il purgatorio destinato ai pretori, ben lungi dal purificare e fortificare lo spirito, riuscirà ad effetti opposti. Giovani nuovi alla vita, in quelle località, senza alcun conforto e sollievo spirituale, staccati quasi dal consorzio civile, dovranno subire le influenze delle abitudini locali, cadranno nell'ozio con tutti i suoi pericoli, e non potranno dedicarsi allo studio poichè loro mancano i mezzi. Forse in certe località diventeranno esperti cacciatori, e sarebbe il minor male perchè conserverebbero poi una salute florida, e una fibra robusta.

Usciti da quel purgatorio, devono percorrere ancora la via lunga e penosa per arrivare alle migliori residenze. Il progetto del Governo ammetteva solo il passaggio per anzianità dalla 4ª alla 3ª classe, ma per le altre classi si stabiliva la promozione colle norme e criteri stabiliti dall'art. 8; così si apprestava il mezzo ai valorosi di procedere più solleciti.

La Commissione invece propone che il passaggio fino alla 2ª classe avvenga per anzianità; solo per promozione dalla 2ª alla 1ª. Così nessun incentivo progressivo allo studio ed al lavoro, quando per tre classi, che rappresenta una non breve serie di anni, è condannato al movimento per sola anzianità.

E giunti pure alla 1ª classe, non potranno dire che sono proprio sulla porta per entrare alla magistratura della Corte d'appello. Si presentano altre gravi difficoltà ed ostacoli che, se non le precludono la via, la rendono molto ma molto difficile e limitata.

Per concorrere ai posti di consiglieri di appello ed equiparati, occorre che nella promozione alla 1ª categoria abbia avuto la *classifi-*

cazione a scelta, e di più che nello scrutinio per la promozione a consigliere della Corte o sostituto procuratore generale sia puro *classificato a scelta*.

Dovrebbe ritenersi che un pretore quando ha questi due fattori, *promozione a scelta per raggiungere la classe, designazione a scelta per lo scrutinio a consigliere*, abbia quanto occorre per concorrere in pari condizioni coi giudici del tribunale e sostituti procuratori del Re. Ma così non è.

L'egregio relatore, nella sua pregiatissima relazione, afferma che l'unica differenza consiste nell'essersi riservati ai pretori solo il quarto dei posti vacanti. La differenza non sarebbe poca, e non la trovo giustificata, dopo una vita tutta tribolata di quei funzionari, e dopo due successive prove di designazione a scelta.

Ma se si esaminano gli articoli 8 e 11 della legge, non è così. Nell'art. 11 leggiamo che per quelle promozioni sono applicabili le disposizioni dei capoversi dell'art. 8, e tra i capoversi di quest'articolo ve n'ha uno che suona così: « Le promozioni saranno fatte, di regola, salvo il giudizio del ministro, nella proporzione di due terzi ai posti ai promovibili a scelta ed un terzo ai promovibili ». Così ai giudici e sostituti procuratori del Re classificati solo *promovibili*, è riservato un terzo dei posti. Invece ai poveri pretori, nonostante quelle *classifiche a scelta*, per l'art. 11, ultimo capoverso, è consentito il diritto *unicamente di poter essere promossi a scelta non oltre il quarto* dei posti assegnati ai sostituti e procuratori del Re *che abbiano riportato eguale classificazione*, cioè a scelta.

Così è di assoluta evidenza che nei termini nei quali è redatto l'art. 11 in relazione con l'art. 8, i pretori, pur colla doppia classifica a scelta, non possono partecipare a quel terzo riservato a giudici classificati *solo promovibili*. E non è quindi esatto che ai pretori è assegnato il quarto dei posti disponibili. Invece è assegnato il quarto dei due terzi dei promovibili a scelta, perchè solo tra questi possono concorrere. È facile vedere quale condizione si riserva ai pretori, e come in fatto sia quasi irrisorio il dire che le carriere, per un breve tempo divise, si ricongiungano.

Secondo il progetto ministeriale, vi era la promozione per merito in seguito a concorso

per esame, nè occorre che ricordi al Senato le ragioni che il ministro adduceva per giustificare questo metodo. A questa nobile gara erano ammessi anche i pretori con determinate condizioni. Indubbiamente si apprestava un mezzo ai valorosi di salire alla Corte. Ma la Commissione vuol precludere questa via, perchè le riesce ostico *l'esame*, e ci dice ne soffrirebbe la dignità del magistrato. Mi permetto di sperare che l'onor. Finocchiaro mantenga la sua proposta eminentemente democratica e civile.

Ciò detto, io mi sono domandato: Può dirsi sul serio che si voglia fare solo una distinzione, non una separazione di carriere? Si dirà che ciò avviene per libera volontà di coloro che si vogliono dedicare alla magistratura. Se hanno scelto la carriera pretoriale, ne subiscano le conseguenze come nell'inizio ne ebbero gli utili. Ma se così è, si deve dire che, *salvo casi eccezionali*, vi è vera separazione di carriera; questa è verità, non si può affermare che si volle conservare l'unificazione delle carriere con una temporanea distinzione.

Pertanto io credo se si vuol dare proprio il mezzo per conservare la unificazione, è necessario ammettere e stabilire che i pretori che hanno raggiunto la 1ª classe con classifica a scelta, abbiano diritto di concorrere ai posti di consiglieri di appello o sostituti procuratori generali, coi giudici e sostituti procuratori del Re.

Dirò ora poche parole del giudice unico. Mi affretto a dichiarare che per principio non sono contrario a quest'istituto nel tribunale, per le cause civili in prima istanza. Nè occorre ripetermi le ragioni, che più volte sono state svolte nel Senato e specialmente nella Camera. Ma lo accetto qualora questo magistrato unico dia quelli affidamenti di cultura giuridica, di carattere, di operosità, ed aggiungerei anche di moralità che sono necessari, come lo stesso ministro proponente e l'Ufficio centrale riconoscono.

L'on. relatore afferma: L'ufficio del giudice del tribunale è più difficile, non solo per la materia dei giudizi, spesso più varia e più complessa, ma anche per il patrocinio dei difensori, che sollevano ardue e difficili questioni; è necessario ingegno più pronto, e studi più larghi. È indubitato che, come la causa ha un maggior valore ed interesse, la difesa delle due parti sarà più valorosa, e più difficile l'ufficio

del giudice. Nè è esatto quando affermasi nella relazione, che il giudizio di prima istanza è un *giudizio d'assaggio*, riservandosi la vera lotta giudiziaria all'appello. Non è esatto, e ne parlo per lunga esperienza. Avanti il tribunale dai patrocinatori si pone tutto lo studio per riuscire ad una vittoria, per ottenere una buona sentenza perchè un buon giudicato in primo grado evita soventi l'appello, e se ciò avvenga, quella sentenza è una grande garanzia. Certo se non si ha fiducia nel giudice di primo grado, questo giudizio si riduce veramente ad una formalità.

Che cosa avverrà se noi oggi puramente e semplicemente, come si vuole, si adotta nei tribunali il giudice unico? Avremo il giudice che la stessa Commissione richiede? L'on. Scialoja disse, attuata questa legge, per giudice unico nel tribunale noi avremmo un giudice novellino, con due anni di noviziato, che possono aver luogo anche in una pretura, senza quei requisiti, specialmente di dottrina pratica, che sono necessari.

Ma io mi preoccupo anche del presente. Tutti gli attuali giudici diventeranno o possono diventare *giudici unici*, e specialmente lo diventeranno *i più anziani*. Mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato ad una grave constatazione sulle condizioni della magistratura.

In varie leggi che modificarono l'ordinamento giudiziario, si trovano disposizioni di indole transitoria dirette *alla epurazione* dei magistrati, ed è doveroso principalmente ricordare la legge 14 luglio 1907, e può dirsi che l'articolo 41 di quella legge fu l'opera più benefica dell'on. guardasigilli Orlando; successivamente quasi nello stesso senso abbiamo l'articolo 38 della legge 17 luglio 1908. Ma la legge Orlando nella sua applicazione si arrestò a mezza via per diverse cause, ed è pur convincimento generale che anche colla legge del 1908 si sarebbero avuti maggiori e migliori risultati se un ingiustificabile senso di pietà non avesse spesso prevalso a danno indubitato dell'amministrazione della giustizia. In questa legge mentre si provvede ad una selezione per le promozioni onde avere i migliori negli alti gradi, nulla si fa per l'epurazione degli attuali magistrati. Ciò indurrebbe a ritenere che oggi i magistrati sono tutti degni del grave ed alto

ufficio. Ma così non è: le lamentele, i reclami non sono pochi, si lamenta l'incapacità di alcuni, l'ingardaggine di altri, il carattere, e qualche volta, qualche cosa di peggio.

Al riguardo basterà ascoltare la voce, non sospettabile degli stessi magistrati.

Il Consiglio centrale dell'associazione dei magistrati in una sua ultima pubblicazione, così si esprime: « È doloroso il dirlo, ma sarebbe ipocrisia tacerlo. Codesti elementi, per fortuna non molti, che sono cagione permanente di sospetto o di discredito esistono ed urge prontamente ed energicamente provvedere con una efficace disposizione transitoria »; è la stessa Magistratura che per la sua dignità, per l'interesse supremo dell'Amministrazione della giustizia reclama che urge sollecitamente resecare certe parti inquinate, o atrofizzate per mala volontà o per inettitudine, o pericolose per carattere e moralità.

La gravità del male fu riconosciuta nell'inizio dell'anno decorso dal ministro guardasigilli on. Fani. Nel suo disegno di legge sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario, egli con apposito articolo provvedeva all'epurazione della magistratura. E nella sua pregiata relazione così si esprimeva: « Purtroppo oggi esistono e si rinnovano i casi di magistrati che non riscuotono più la fiducia, la considerazione e la stima che la loro carica esige a causa di atti scorretti e di mancanze d'indole varia che esautorano il magistrato. Le inchieste, sovente per un criterio ingiustificabile, si mutano in una misura di disciplina insignificante o in un trasferimento di sede: mezzi questi inefficaci. Occorre, diceva il ministro, ripristinare l'art. 38 della legge 17 luglio 1908 ».

Così può dirsi irrefutabilmente dimostrato che il marcio esiste ed è necessario, anzi urgente, provvedere.

È d'uopo dire che questo mezzo, se allora utile, è indispensabile in questa legge, che sancisce il giudice unico nel tribunale.

Questo disegno di legge ha disposizioni per regolare le promozioni col proposito di fare la cerna dei migliori. Riduce di 100 il numero dei giudici. Ma nessuna eliminazione, anzi con grande cura si studia conservarli tutti, senza alcuna perdita, allogandoli temporaneamente nelle preture. Potrei dire che questa futura diminuzione di personale si ispira ad un in-

teresse di finanza più che della giustizia, come si fece nel sopprimere i giudici assessori nella Corte di assise.

Il risultato sarà, dovrà esser questo che tutti, o nella massima parte nei tribunali, i giudici attuali diventeranno giudice unico. A questa triste conseguenza per forza di cosa si giunge. Or bene, colle cause che ho indicato svanisce la figura del giudice unico così ben tratteggiata dall'Ufficio centrale.

Lasciato il corpo giudiziario così sospettato, nasce e deve nascere il dubbio tormentoso sulle condizioni del giudice chiamato a rendere giustizia nei tribunali. Purgate la Magistratura dagli elementi malsani, eliminate i mali ed i pericoli, date colla seria epurazione affidamento, che il giudice unico che sarà designato sia degno della considerazione e della fiducia dei cittadini, e trionferà questo nuovo istituto nella opinione pubblica. Ma se le cose stanno come sono, il giudice unico avrà le più dolorose delusioni.

A questa riforma così grave si provvede colle disposizioni degli art. 21 e 22.

L'art. 21 è così concepito:

« La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente o da un giudice singolarmente, nei giudizi di prima istanza in materia civile.

« Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 71 e dell'ultima parte del n. 1 dell'art. 84 del Codice di procedura civile sono soppresse ».

Non parlo di quest'ultimo comma del quale ha parlato il collega Scialoja, per respingerlo.

E segue l'articolo:

« In materia penale, e nei giudizi di appello in materia civile, il tribunale giudica col numero di tre votanti ».

Quindi il tribunale collegiale rimane, e rimane per la massima parte delle cause, perchè i giudici di prima istanza in materia civile in paragone a quelli di appello, e maggiormente a quelli penali, sono in numero molto limitato.

Prosegue l'art. 22 così concepito:

« In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici.

« Quando il tribunale non abbia il numero legale per comporre il collegio, questo sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti a tribunali vicini, designati al principio di ogni anno nel decreto Reale di cui all'articolo 44 dell'Ordinamento giudiziario 6 dicembre

1865, n. 2626. Potrà anche esservi destinato il pretore locale od altro dei pretori del circondario, designati volta per volta dal presidente della Corte d'appello che non abbiano pronunciata, nel caso di giudizio d'appello, la sentenza appellata.

« Se l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario suddetto non sia applicabile per mancanza di giudici, sarà incaricato dell'istruzione delle cause penali il giudice istruttore di uno dei tribunali vicini ».

Quindi regola generale: il tribunale è costituito con un solo presidente, *vi possono essere inoltre uno o due giudici*. È davvero strano che mentre si mantiene il collegio per il numero maggiore e direi massimo dei negozi giudiziari, si tolgono i mezzi perchè l'istituto collegiale funzioni, si conserva la testa di questo corpo giudiziario, ma rimane colle braccia monche.

Mi si osserverà che a completare il corpo, che colla prima parte dell'articolo si presenta senza vitalità, concorrono le successive disposizioni.

Nel capoverso si dispone che quando il tribunale non abbia il numero legale (sfido io che manchi il numero legale quando lo create in origine tale), il collegio sarà costituito coll'intervento di due giudici appartenenti ai tribunali vicini, designati al principio di ogni anno con decreto Reale, e potrà esservi destinato il pretore locale o altro dei pretori del circondario con decreto del primo presidente, o per l'ufficio di istruzione si designa l'istruttore del tribunale vicino. Anzitutto osservo che non capisco questo distacco di giudici dal tribunale vicino, quando riducendo il numero dei giudici, si riduce il personale al puro necessario. Questo sistema conduce al concetto di voler amministrare la giustizia in quei tribunali a sessioni, nelle quali si discuteranno le cause penali e di appello di alcuni mesi. E siccome ai *giudici riuniti* non piacerà viaggiare e recarsi in paesi disagiati sotto il calore della canicola, o nei freddi dell'inverno, avremo una bella simpatica giustizia primaverile od autunnale. Io mi domando: può ritenersi questo un provvedimento saggio, rispondente ai supremi interessi dell'amministrazione della giustizia eguale per tutti? Il Codice di procedura penale attuale e specialmente il progetto del nuovo Codice,

consente, in moltissimi casi, la citazione direttissima; ora questo istituto tanto lodato rimarrebbe frustrato, così pure in qualche caso, è urgente giudicare in un appello sia civile o penale, e non si potrà ciò fare perchè, bisogna attendere che i giudici designati possano venire con loro comodo. Nè si dica che si può ricorrere ai pretori, perchè non si devono questi magistrati distrarre dal loro ufficio, ora specialmente che si va ampliando la loro giurisdizione, e poi bisognerà per costoro attendere il decreto del primo presidente.

Detto ciò, credo si possa ragionevolmente concludere, si riduca pure il numero dei giudici, se la mole degli affari lo consente, ma sia conservato il numero necessario indispensabile per costituire il collegio.

Mi si dirà che se così si dovesse fare, non si potrebbe ridurre di cento il numero dei giudici. Di questo non dobbiamo preoccuparci, se la voluta riduzione torna di danno al retto funzionamento del tribunale che si vuol conservare collegiale.

Il senatore D'Andrea mostrò i pregi del tribunale collegiale, superiori di gran lunga a quelli del giudice unico, con considerazioni degne di essere apprezzate. L'illustre relatore dell'Ufficio centrale, ed il ministro prima, dimostrarono, o vollero dimostrare, la prevalenza dei pregi e dei vantaggi per la buona amministrazione della giustizia nel giudice unico. A mio avviso si esagera da una parte e dall'altra.

Il relatore dell'Ufficio centrale, onor. senatore Vacca, ritiene che il giudizio del giudice unico, in confronto di quello collegiale, riesce *più conforme al vero ed a giustizia*, ed a provar ciò si ricorre alla statistica. La statistica si presta alle più strane dimostrazioni.

Si dice altresì che col giudice unico si ottiene maggiore celerità nei giudizi, e si vuol dimostrare ciò pure coi dati statistici.

Ma è d'uopo notare che i termini di confronto tra tribunali e preture non sono eguali, la differenza è enorme tra la procedura avanti i tribunali e quella per le preture, le cause avanti i tribunali sono maggiormente discusse e coll'intervento dei valorosi patrocinatori si rendono più difficili, e necessariamente richiedono maggiore studio o tempo per essere dal giudice decise.

Fino a che non siano mutati i metodi si avranno le stesse difficoltà: la lentezza è quasi necessaria, l'istruttoria con le interlocutorie, anche soverchie se si vuole, rimarrà la stessa. Unica differenza che in luogo di tre, a decidere la causa sarà uno, ma la durata dell'istruttoria e della decisione della causa non cambia. Così è evidente che oggi col solo tocca o sana del giudice unico non si raggiunge la desiderata celerità dei giudizi. Si impone pertanto la riforma del Codice di procedura civile, ma questa pare lontana.

Si vuole che le decisioni del giudice unico rispondono meglio a verità e giustizia, e questa dimostrazione si dice emerge dal numero delle sentenze dei pretori e dei tribunali riformate in appello. Così si ricorre anche qui alla statistica.

Le sentenze dei pretori sono riformate nella misura del 52 per cento, e per le sentenze dei tribunali la percentuale sale al 54. Così è col minor numero di riforme che si dimostra il giudizio migliore dei pretori. È curiosa questa argomentazione, perchè non si bada che è lo stesso tribunale che giudica in appello le sentenze dei pretori, e che giudicando in prima istanza, ha il maggior numero di sentenze riformate. Ciò posto, come può dirsi che il suo giudizio è retto quando giudica in grado di appello, e non lo è quando decide in prima istanza? Chi può assicurare che il tribunale non erri negli appelli, e così si sposta la decantata percentuale? Unico criterio che dimostra la bontà della sentenza e la fiducia nel giudice è lo scarso numero degli appelli. Ma questo criterio è molto soggettivo e le medie sono pericolose e non rispondono a verità.

Ad ogni modo una celerità relativa ed una vera garanzia di giustizia nelle sentenze si avrà quando il giudice sia fornito di quelle doti che più volte ho ricordato. La fiducia nel magistrato, sarà il rimedio migliore contro tutti i mezzi dilatori e gli appelli vessatori.

L'Ufficio centrale ha presentato tre ordini del giorno. Fra questi ve ne ha uno col quale si invita il Governo a chiedere l'autorizzazione del Parlamento per procedere ad una nuova circoscrizione giudiziaria del Regno.

Confesso che quando lessi quest'ordine del giorno, provai un senso di meraviglia, pur convinto che più che utile è necessario quanto si propone, e direi che pecca l'Ufficio centrale di

ingenuità se non avessi il massimo rispetto e stima verso le illustri persone che ne fanno parte. E dico ciò perchè leggo nella relazione dell'onor. Guardasigilli, che non è possibile ricorrere a questo radicale rimedio, *perché non si ha quel consenso della pubblica opinione che è necessario*. Così alla proposta della Commissione mancherebbe, secondo scrive il ministro, e dovrebbe mancare il voto della pubblica opinione; e si afferma ciò quantunque si riconosca che è unanime il consenso nel deplorare l'eccessivo numero dei magistrati, la enorme sperequazione nelle circoscrizioni giudiziarie, e quando la necessità di provvedervi fu riconosciuta in ogni dibattito parlamentare sulla materia. E non sono queste manifestazioni della pubblica opinione?!

Così quest'ordine del giorno dovrebbe ritenersi come prematuro, cosa che io non credo.

L'onor. senatore Mazziotti ha fatto una vera carica a fondo contro quest'ordine del giorno, e dimostrò che non è possibile pretendere che il Parlamento, e specialmente la Camera dei deputati, investa di pieni poteri il ministro per procedere ad una generale circoscrizione giudiziaria. È un sogno volere che il Parlamento volontariamente presenti le mani al Governo per esser legate! La circoscrizione involge un problema così politicamente complesso, con una rete di interessi locali, che non è possibile affidare, al giudizio per quanto possa essere illuminato, del Governo. Le osservazioni sono gravissime, di indiscutibile valore politico. Ma l'Ufficio centrale nel proporre l'ordine del giorno non volle dire di accordare *sic et simpliciter* i pieni poteri. È un invito al Governo a presentare un disegno di legge col quale mentre richiedo la facoltà di procedere alla nuova circoscrizione, circondi questo importante provvedimento delle maggiori garanzie possibili.

È mio avviso che se non è in questa forma non si riuscirà mai alla tanto reclamata nuova circoscrizione. Un progetto di legge con designato preture, tribunali o Corti da sopprimere (e non possono esser poche) creerà una fitta rete di interessi specialmente elettorali, che paralizzierà tutto.

Il segreto sta tutto nella autorità, nella forza del Ministero, nel Parlamento, nella larga fiducia di cui deve essere circondato; e quando

ciò sia, trionferà il metodo per raggiungere un fine che tutti riconoscono necessario e giusto. E badiamo, non si tratta solo di sopprimere questa o quella sede, ma rifare del tutto una geografia giurisdizionale, secondo le mutate condizioni del paese, le condizioni di viabilità così radicalmente mutate hanno portato un enorme spostamento; comuni che ieri erano lontani si sono avvicinati coi mezzi meccanici di viabilità e di trasporto, sono sorti nuovi centri d'affari, altri sono scomparsi e ciò deve esser considerato in una razionale circoscrizione giudiziaria, onde gli istituti giudiziari rispondano ai veri interessi delle contestazioni che dovranno esser decise dal magistrato.

Non ostante queste difficoltà voterò l'ordine del giorno, come un'autorevole affermazione del Senato per eccitare il Governo allo studio del poderoso problema.

Del pari voterò la proposta per la completa unificazione della Cassazione. Avverto però che non è esatto che nelle Cassazioni regionali manchi il lavoro; il lavoro anzi è esuberante, manca invece il personale, in qualcuna di quelle ricordate dal senatore Mazziotti avvi un arretrato di oltre mille cause, e tale arretrato dura da un pezzo, perchè manca assolutamente il personale, ed il Governo fu sempre sordo ai reiterati reclami.

Ciò posto parrebbe a me che prima di unificare sarebbe necessario provvedere perchè questi arretrati spariscano, e giustizia sollecita sia resa anche da quelle Corti regionali.

Potrei fare molte altre osservazioni per alcuni articoli, e specialmente discorrere del sistema adottato pel regolamento delle promozioni che se ha dei pregi, come quello d'aver condannato i concorsi, ha pure qualche difetto. Ma temo non tediarmi troppo colla mia disadorna parola, per quanto abbia fatto affidamento sempre nella vostra cortesia.

Si legge nelle sacre Scritture che è la massima delle punizioni, quasi una maledizione per un popolo, *dabo vobis principes, iudices pueros*. E davvero è una grande sventura un cattivo giudice.

Il Governo ed il Parlamento con amore, intelletto e studio apprestino i mezzi perchè l'Italia abbia giudici colti e saggi e sarà per il nostro paese la fortuna migliore o la sua maggior gloria. (*Approvazioni*).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Onorevoli colleghi. Vengo ultimo in questa importantissima discussione, e sento quindi tutto il bisogno d'implorare dalla benevolenza dei colleghi un poco di pazienza per le poche parole che dirò.

Non è mia intenzione di fare un discorso, ho creduto tuttavia di non poter assolutamente tacere; perchè mi è parso di dovere in qualche modo manifestare la mia opinione rispetto ad alcuno dei punti cardinali del progetto stesso.

Intorno a questo disegno di legge una larga discussione si è svolta, una discussione quale meritava l'importanza della materia. Nobili e gravi discorsi voi avete udito; e noi tutti siamo, io credo, sotto l'impressione (parlo della condizione dell'animo mio che credo sia comune in tutti voi) del libero e forte discorso che è stato ieri pronunciato dall'illustre nostro collega il professore Scialoja.

Si è detto, e si è detto certamente bene, che il primo bisogno di ogni popolo è quello di avere una retta amministrazione della giustizia, e si è detto quindi che il primo obbligo di chi governa è di assicurare questa legittima aspirazione delle popolazioni, e le calde parole con le quali l'illustre senatore Scialoja incoraggiò il Governo, ad un sacrificio assai maggiore di quello che ha potuto ottenere il nostro ministro, nonostante le cure così assidue che egli spende per la Magistratura, ebbero l'approvazione di tutta l'Assemblea; e questa approvazione manifesta in quanta considerazione il Senato tenga l'ufficio della Magistratura e gli elettissimi ingegni che essa racchiude.

Si è detto però altresì, ed ugualmente è stato detto bene, che il problema di un giusto ordinamento giudiziario, è forse il più grave problema che incomba sull'amministrazione dello Stato. E la difficoltà di questo problema la si incontra fin dal primo passo, la si incontra nel primo gradino. Tutti quanti i progetti che sono stati presentati per l'ordinamento giudiziario, hanno tutti urtato in uno scoglio, che è quello della sistemazione delle preture, scoglio difficile a superare; ed io credo di non dire una espressione iperbolica, che questa della sistemazione delle preture mi si presenta quasi eguale a quella della quadratura del circolo; perchè se non si prende la deliberazione di

ridurre, e ridurre fortemente, il numero delle preture, il che poi non sarebbe senza gravi inconvenienti, perchè si allontanerebbe l'amministrazione della giustizia dalle popolazioni, e questa amministrazione della giustizia si renderebbe tanto più difficile per coloro i quali, per mancanza di mezzi, non potrebbero superare le difficoltà che oppone la distanza, se non si viene, dico, a questa riduzione, ci si trova innanzi ad una difficoltà insuperabile, di conciliare cioè l'inconciliabile.

Nell'unanime desiderio infatti di provvedere ad un retto ordinamento della giustizia, il problema mi si presenta innanzi con due termini che per una grande parte di preture fra loro non si accordano: da un lato popolazioni incolte, in istato quasi di primitiva rozzezza, e luoghi che alla vita materiale non danno altro conforto che la purezza del nostro bel cielo, e forse, non da per tutto, l'acqua limpida di un vicino torrente; dall'altra un uomo, il magistrato che ingentilito dall'educazione della famiglia, ricco, conviene supporlo, di studi, che ne hanno elevato lo spirito, con l'animo inquieto dalla passione della vita già assaporata nei grandi centri in cui fu compiuta la sua educazione, sente nell'impeto della sua giovinezza, vivo ed acuto il desiderio dell'operare, e si addolora di una vita che come è priva di ogni conforto materiale, così per lo spirito è morte.

E notate, o signori, che quanto più si eleva la condizione del magistrato, e tanto più si fa grande la distanza dei due termini, che dovrebbero essere congiunti, tanto maggiormente aumenta la difficoltà di quell'assetto che andate ricercando.

È perciò che a me già parve di poter dare senza difficoltà, il mio assenso al progetto che da un altro ministro era stato presentato, quello cioè del giudice locale. Nè io era solo allora in tale pensiero; eletti magistrati m'erano in ciò compagni; vennero evocate le memorie di consimili istituti nelle passate legislazioni italiane, e parve che per lo meno potesse quel progetto meritare l'esperimento. Ora questo sistema è stato messo da parte; è stato detto invece che non vale nemmeno la pena di richiamarne memoria; e sia. Ma allora agli oppositori del presente progetto di legge io dico: di che cosa avete ragione di dolervi? Messo da parte quel sistema, e dovendo ritenere che anche la

giustizia locale, sia amministrata da magistrati di carriera, a me pare veramente che il progetto che ci si propone, sia quello che di meglio si potesse ragionevolmente pensare.

L'onor. ministro ci presenta un progetto nel quale la carriera dei pretori è fatta parallela a quella dei giudici, con uguaglianza di categorie, con uguaglianza di stipendi, con uguale uscita al grado superiore; ci si presenta un sistema, che a mio avviso, raccoglie tutte quelle qualità per cui le due carriere possono dirsi unificate nel concetto della legge.

Che cosa si è detto contro questo sistema? Si è detto: voi costituite i pretori in una condizione di inferiorità rispetto ai giudici; ma nel concepire questa condizione di inferiorità, i diversi oratori non sono d'accordo, perchè voi avete inteso ieri un oratore distinto il quale faceva consistere questa condizione di inferiorità unicamente nella minore validità delle garanzie che si richieggono per la nomina del pretore, da quelle che si richiedono per la nomina del giudice. Oggi ne avete inteso un altro il quale questa inferiorità fa consistere invece nella maggior difficoltà di carriera che hanno i pretori rispetto ai giudici. Ma a queste due ragioni di inferiorità io riguardando, a me pare che l'una sia correttiva dell'altra. Imperocchè, non potendosi per necessità di cose, esigere per la nomina dei pretori quel rigore di esperimenti che si può esigere per la nomina dei giudici, perchè a questo mondo bisogna pur essere ragionevoli, per rendersi conto delle difficoltà a cui provvedere, mi pare che la difficoltà che poi si incontra nella carriera dei pretori sia precisamente ciò che occorre per uguagliare la loro condizione a quella dei giudici nella carriera futura. Il più lungo esperimento che essi faranno nell'esercizio delle loro funzioni supplirà a quel minor grado di prova iniziale con cui si aprì loro la carriera.

Ma quando nella condizione dei pretori dovesse ravvisarsi veramente una inferiorità rispetto a quella dei giudici; sarebbe poi questo un così grave difetto? A me pare di no. A coloro che tanto si sentono offesi dalla inferiorità del pretore rispetto al giudice, io domando: oh! perchè non vi sentite ugualmente offesi della inferiorità del giudice rispetto al consigliere di appello? e del consigliere di appello rispetto al consigliere di Cassazione? Voi non

ve ne sentite offesi perchè il vostro natural senso vi porta a comprendere che, nella costituzione dell'organismo di un servizio pubblico, non si può prescindere assolutamente dalle considerazioni di carriera, e quindi di gerarchia, la quale con la scala di gradi, porta anche condizioni e difficoltà diverse per raggiungere i gradi superiori, i quali sono nella onesta ambizione di tutti.

E infine, se anche debba ammettersi, e se in fatto avvenga che a raggiungere il punto di unificazione delle due carriere alquanto più lunga via debbono percorrere i pretori che non i giudici, il concetto organico del progetto di legge non ne rimano alterato, dappoichè questa disuguaglianza ha origine, come abbiamo veduto, da diversità naturali che il legislatore non può sopprimere; ed ogni discreta esigenza deve essere soddisfatta se la disuguaglianza non proceda oltre i termini della naturale necessità.

Io del resto non ho inteso che alcuna cosa di meglio sia stata suggerita. La critica si è svolta largamente intorno a questo progetto, ma suggerimenti positivi e pratici, quel che più importa, io non ne ho intesi. L'illustre collega Scialoja non dissimulò il difetto della sua critica demolitrice, e pur dovendo riconoscere che *immensamente* difficile (l'avverbio è suo) sia il provvedere in acconcio modo all'amministrazione locale della giustizia, fe' prova di riparare, e, con l'arditezza del suo non comune ingegno, suggeriva nientemeno che la soppressione della magistratura pretoriale con l'istituzione di una magistratura ambulante: un giudice *in missione* a render giustizia dove sono ora i pretori: trapiantamento di flora esotica; e troppa distanza di cielo ci separa per credere che qui potrebbe prosperare. E non credo davvero che contante sarebbero le popolazioni di cambiare il loro magistrato permanente con un magistrato anche più alto che due settimane forse nell'anno e poniamo anche per due mesi vi si recasse ad amministrare la giustizia, si può credere, assai sommaria-mente. Eppoi, non ci illudiamo: quale magistrato esso sarebbe? Non un consigliere di cassazione, nemmeno un consigliere di appello, ma un giudice in missione! E vi sarebbe proprio una assai maggiore garanzia di retta amministrazione di giustizia?

Io passo ad altro.

Punto per me assai più difficile e grave non posso dissimularlo, onorevoli colleghi, è quello del giudice unico nella prima istanza in cause civili: idea non nuova, che altre volte fu ventilata, ma quasi sempre come un mezzo economico, che poteva permettere un miglioramento nelle condizioni economiche generali della Magistratura. Però trovando io su questo punto il consenso dei più competenti, i quali credono che sia giunto il momento in cui possa per lo meno essere tentata questa innovazione per quanto ardata, io intieramente me ne rimetto.

Vorrei però che, come da tutti è stato invocato, questo giudice unico portasse con sé le condizioni necessarie per assicurare una veramente retta amministrazione della giustizia.

Qui, nell'art. 21 del progetto, vedo che il giudizio dovrebbe essere normalmente dato dal presidente, perchè vi si dice: « La giustizia nei tribunali è amministrata dal presidente, o da un giudice singolarmente nei giudizi di prima istanza in materia civile ». È certo che un magistrato provetto, quale si ha ragione di credere che dovrebbe essere il presidente, potrebbe, se esso sempre giudicasse in prima istanza nei giudizi civili, dare una relativa sicurezza.

Io non rileverò quello che è stato già rilevato sul modo imperfetto con cui è dettato l'art. 22, nel quale si dice: « In ogni tribunale vi è un presidente, e vi possono essere inoltre uno o più giudici ». Questo è un modo imperfetto di dire, che potrà facilmente nella definitiva redazione essere corretto.

Altra materia di osservazioni potrebbero offrire le norme per lo nomine e le promozioni; ma qui si entrerebbe in un campo nel quale io credo che l'onor. ministro di grazia e giustizia poco potrebbe spiegare la sua azione. Credo anche io, come credono molti, che l'infelice successo che si ha nei concorsi debba in grande parte attribuirsi all'insegnamento. All'insegnamento dico, non all'opera dei professori, la quale può essere egregia, ma può riuscire anche poco utile se l'ordinamento generale degli studi non è buono.

È nell'ordinamento che io vedo il difetto, che a mio giudizio non permette una seria e sufficiente preparazione in coloro che si presen-

tano ai concorsi per le pubbliche amministrazioni; e specie per la magistratura, il cui alto e difficile compito richiede una preparazione maggiore. Ma, come io innanzi diceva, non credo di poter in questa sede portare la questione su questo campo, nel quale non potrebbe seguirmi l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Ed ora, poichè per altre occupazioni non mi sarà possibile di prender parte alla prossima seduta, nella quale si compirà la discussione di questo progetto di legge, chieggo alla indulgenza del Presidente e dei colleghi che mi sia permessa una parola sopra qualche articolo in particolare.

L'art. 3, nel quale sono in perfetta concordia con l'onor. ministro o l'Ufficio centrale, contiene un inciso che vorrei vedere scomparire. Vi si dice che in caso di parità di voti fra concorrenti sarà preferito il più anziano di laurea. A dir la verità questo titolo di preferenza che si dà all'anzianità della laurea, non mi pare gran fatto raccomandabile. L'essersi un candidato laureato qualche mese prima o dopo è tale circostanza che può essere affatto accidentale; e quando tale differenza fosse, come potrebbe essere, anche solo di un giorno o due, potrebbe anche dipendere, secondo l'ordine con cui si tengono gli esami, dalla lettera iniziale del cognome. Propongo quindi che questo inciso debba nel testo della legge scomparire.

Una cosa di maggior momento è quella che debbo rilevare negli articoli 8 e 15. Questi articoli contengono due disposizioni che nel progetto ministeriale veramente non erano, o che sono state introdotte dall'Ufficio centrale; ed io prego l'Ufficio centrale ed il ministro di portarvi su la loro attenzione. Vi si dice: « Contro la deliberazione del Consiglio giudiziario centrale, il magistrato ed il ministro possono ricorrere al Consiglio superiore della Magistratura »; così nell'art. 8 e nell'art. 15: « Contro la deliberazione della sezione il magistrato od il ministro potranno ricorrere alle Sezioni riunite ». Come? il ministro ricorre! mi pare strano assai. Certo il ministro che di una deliberazione di un organo da lui dipendente, un Comitato, un Consiglio, non sia soddisfatto, ha sempre diritto, sempre che vi sia un organo superiore, comunque si appelli, di ri-

presentare ad esso la questione; ma non per via di ricorso.

L'osservazione che io faccio, onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale, non è così leggera come può sembrare; un ricorso del ministro non può essere rivolto che ad un'autorità la quale abbia carattere giurisdizionale: e siccome tanto il Consiglio giudiziario centrale, quanto il Consiglio superiore della Magistratura non sono autorità giurisdizionali, ma corpi semplicemente consultivi, per quanto autorevoli pel modo con cui sono costituiti, non può con buon linguaggio giuridico parlarsi di ricorso del ministro da uno ad altro di detti Consigli, da una ad altra Sezione dei medesimi.

E quando si avverta che il ministro è al vertice di tutte le potestà delegate dello Stato, non si pena a comprendere come una tale locuzione urti contro i principii del diritto amministrativo e costituzionale.

Ben diversa è la locuzione che adopera la legge 16 luglio 1907, n. 511, negli art. 24 e 35: « Il ministro può provocare dal Consiglio superiore la revisione del giudizio del Consiglio giudiziario » si dice nell'art. 24, ed ugualmente nell'art. 35 per le deliberazioni delle Sezioni del Consiglio superiore. E a tale locuzione si deve tornare.

Di maggiore gravità ancora, di ben maggior gravità sono le osservazioni alle quali porge materia il primo capoverso dell'art. 21 pure introdotto dall'Ufficio centrale. Vi si dice: « Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 71 e dell'ultima parte del n. 1 dell'art. 84 del Codice di procedura civile sono soppresse ». Con tale disposizione viene abrogata la speciale competenza che in materia tributaria viene stabilita dal Codice di procedura.

Comincio dall'osservare innanzi tutto che una disposizione di tal fatta non può trovar luogo in questo disegno di legge. Questo disegno di legge è dell'ordinamento giudiziario e l'accennata disposizione riguarda l'ordine dei giudizi. Ordinamento giudiziario e ordine dei giudizi sono due cose assolutamente diverse: l'ordinamento giudiziario non fa che dare, per così dire, la tavola prospettica delle diverse giurisdizioni che devono concorrere all'amministrazione della giustizia; l'ordine dei giudizi consiste invece in quel complesso di disposizioni con le quali è disciplinato l'esperimento delle

proprie ragioni; e nell'ordine dei giudizi su tutte le possibili questioni primeggia la questione di competenza. La disposizione del Codice di procedura civile, che qui si vorrebbe abrogare, costituisce una eccezione nell'ordine delle competenze? Potrei veramente far qui la questione, se questa sia veramente una eccezione, o niente altro che l'espressione di un principio rispetto alla competenza stessa: ma mettiamo da parte questa questione e consideriamo tale disposizione come un'eccezione all'ordine delle competenze.

Ma l'essersi fatta nell'ordine della competenza una tale eccezione, non vi dà argomento della gravità della disposizione stessa? La ragione di tale eccezione sta nella particolare difficoltà che questo genere di controversie presenta; e non sarebbe senza gravi conseguenze il trasportare tali controversie dalla competenza dei tribunali a quella dei pretori. In controversia di diritto comune un magistrato anche non dottissimo, e togliete pure il superlativo, un magistrato anche non dotto, può nel senso di naturale giustizia, e di certe ragioni di necessità sociale che da tutti facilmente si apprendono, trovare la via a retta decisione; non così in materia tributaria; e ciò perchè mentre il diritto comune ha la sua ragione nei rapporti naturali delle cose, la legislazione tributaria non ha altra ragione che la ragion politica; e per conseguenza il diritto tributario è assolutamente positivo, e trova disciplina non soltanto nelle leggi e nei regolamenti, ma in una quantità enorme di ordinanze, di circolari, di disposizioni speciali che a mala pena sono cognite a coloro che giornalmente ne curano l'applicazione.

Mettete questo controversio nelle mani dei pretori, che tante volte, come è stato già detto nella discussione che ha avuto luogo in quest'Aula, si trovano in condizione di non saper nemmeno quali siano le leggi recentemente emanate, perchè non hanno neppur interamente la raccolta generale delle leggi e dei decreti dello Stato, e pensate a quali conseguenze voi esporreste l'Amministrazione dello Stato.

Ma non è questa la sola ragione per la quale il legislatore del 1865 ha sottratto tali controversie alla cognizione del giudice singolare. Invero, se c'è materia in cui occorra garanzia

di perfetta eguaglianza (per quanto è possibile) fra i diversi cittadini è appunto la materia tributaria. Ed è perciò che nella legge con la quale fu istituita la Cassazione di Roma, fu stabilito che tutte le controversie in materia tributaria dovessero portarsi dinanzi alla Corte di cassazione di Roma. Ora, se è già tanto difficile ottenere tale uguaglianza con la competenza che ora ne è data ai collegi giudiziari, immaginate a quali disformità si andrebbe incontro dandone la competenza ai pretori!

E non basta. Un'altra considerazione sovviene, che ha pure riferimento alla economia della legge che stiamo discutendo. Con questa disposizione voi aggravate grandemente le funzioni del pretore, discaricate le funzioni dei tribunali e delle Corti di appello, e aggravate nuovamente quelle della Corte di cassazione. E a me pare che alla economia di questo disegno di legge che si riflette nell'amministrazione della giustizia, debba pure seriamente pensarsi.

Ma non basta ancora: ed è questa l'ultima considerazione che tutte le altre assomma. Come si provvederà alla difesa dell'amministrazione in queste cause? Noi ora, dico noi, non potendo dimenticarmi di essere avvocato erariale, laddove è sede di tribunale, abbiamo i nostri bravi delegati che rappresentano l'Amministrazione; ma nelle preture quali delegati potremo avere? Nessuno. La difesa dell'Amministrazione in queste cause a chi potrà essere commessa? Al ricevitore demaniale? Ma neppure il ricevitore demaniale c'è in tutti i luoghi. Dovremo far viaggiare allora i nostri delegati o anche i titolari degli uffici erariali, dando o seguendo il malo esempio di una difesa che spesso costerebbe assai più che non fosse il valore della causa?

Rifletta a tutto questo l'Ufficio centrale per rinunciare a questa disposizione che, torno poi a ripeterlo, si trova anche fuori di posto, perchè non si tratta ora di riformare il Codice di procedura civile, ma di dar migliore assetto all'ordinamento giudiziario. (*Approvazioni*).

Ed ora, un'ultima parola: è una preghiera che io rivolgo all'onorevole ministro in adempimento di un impegno che volenterosamente ho contratto per causa buona, e con la speranza che questa mia preghiera voglia l'onorevole ministro prendere in benevola considerazione.

In questo disegno di legge non è contemplata una classe di operai, dirò così, della giustizia; e dicendo operai della giustizia, non intendo niente affatto di recare offesa alle funzioni che essi esercitano, prendendo io tale parola in quel senso amplissimo pel quale può convenientemente applicarsi anche al consigliere di Cassazione. Operai della giustizia son tutti coloro che concorrono, con le loro funzioni, al suo buon andamento.

Parlo dei vicepretori onorari, vicepretori che non sono considerati nel progetto se non per far comprendere che molto probabilmente in un tempo non lontano dovranno cessare di esistere. Ma noi tutti sappiamo che certe condizioni di provvisorietà sono nella maggior parte dei casi quelle che hanno maggiore sicurezza di durata. Di modo che per quanto si intravedgano nel progetto ministeriale le intenzioni di una possibile soppressione di questa classe di funzionari, si può esser sicuri che essi seguiranno ad esistere, ed è probabile che seguiranno ad esistere per un tempo non brevissimo.

Io non ho bisogno di dire a tutti coloro, e sono qui moltissimi, che conoscono le funzioni di questi vicepretori onorari, come veramente essi meritino la considerazione del Governo, perchè essi, per quanto attiene alla funzione non sono niente meno di quelli di carriera e nei luoghi in cui manca assolutamente la presenza del pretore o del vicepretore di carriera, sono essi chiamati a supplirli in tutte le loro funzioni.

Essi non a torto si dolgono di quello stato di inferiorità in cui si trovano rispetto ai funzionari di carriera, e non altro chieggono che di essere ad essi alquanto avvicinati nella considerazione del Governo che dell'opera loro si giova; essi hanno manifestato qualche desiderio e nella manifestazione di questi desideri francamente non mi pare che essi siano stati indiscreti. Questi loro desideri hanno formulato in due articoli, che mi permetto di leggere all'onor. ministro ed al Senato:

« Art. 1. — Finchè continueranno le funzioni di vicepretore onorario, oltre la laurea in legge, dovrà esser richiesta per le nuove nomine anche la iscrizione nell'albo degli avvocati o un triennio effettivo di esercizio di procuratore. In casi urgenti, quando non si possa altrimenti prov-

vedere, sarà dal ministro ordinato un esame pratico di idoneità per gli aspiranti forniti di laurea in legge.

« I vicepretori fruiscono delle facilitazioni concesse agli uditori per i viaggi sulle ferrovie, e se risiedono fuori del luogo dove esercitano le loro funzioni godranno di speciali facilitazioni per i viaggi di andata e ritorno.

« Art. 2. — Per ogni servizio esterno godranno di una indennità fissa di lire 6 (oltre le spese di trasferta), come verrà stabilito dal regolamento.

« In caso di vacanza del titolare della pretura, al vicepretore onorario che sostituisce il pretore è concessa una indennità pari allo stipendio intero percepito dal titolare per tutto il tempo della prestata supplenza ».

Mi par bello e degno di considerazione il rilevare che in questi desiderii manifestati dai vicepretori, il primo pensiero è quello di essere moralmente elevati con le maggiori garanzie che si richieggano per la nomina a vicepretore. Si chiedono, è vero, in seguito, alcuni vantaggi pecuniari, ma si è visto quanto siano limitati. A me pare invero che nei limiti in cui si sono tenuti, meritino tutta la considerazione del Governo.

Per quanto riguarda le facilitazioni che essi chiedono per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi do assicurazione, perchè a ciò autorizzato, all'onor. ministro presente, che nessuna opposizione si fa dal suo collega dei lavori pubblici, che non crede invece di poter consentire alla richiesta di speciali facilitazioni per i viaggi di andata e ritorno.

E per tutto quanto dipende dall'onor. ministro guardasigilli io non voglio dubitare che lo modeste preghiere, che questa benemerita classe di funzionari ha voluto che per mio mezzo a lui pervenissero, non trovino il suo animo aperto ad un benevolo accoglimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Perla.

PERLA. Signori senatori, non ardirei di interloquire in questa discussione innanzi agli insigni giuristi che onorano l'alta Assemblea, se l'onor. D'Andrea nel suo discorso non mi avesse chiamato in causa ricordando benevolmente la parte che ebbi in un'altra solenne discussione avvenuta alcuni anni fa in tema appunto di riforma giudiziaria nell'altro ramo del Parlamento.

Il mio silenzio perciò potrebbe essere inesattamente interpretato come assenso a tutte le opinioni manifestate dall'on. D'Andrea, mentre, dopo qualche rilievo d'ordine generale, mi pare doveroso chiarire in rapporto all'attuale disegno di legge qualcuna delle osservazioni che ebbi allora ad esprimere ed a cui l'on. collega si è compiaciuto appellarsi.

D'altra parte la giustizia è patrimonio di tutti e nelle questioni che ne toccano gli ordinamenti può non essere del tutto inutile ascoltare anche ogni più modesta voce, che sia sincera espressione di animo convinto.

Onorevoli signori, il disegno di legge che è sottoposto all'esame del Senato, costituisce, se non ho mal contato, il 37° o il 38° dei progetti intesi a portare modificazioni più o meno profonde all'ordinamento della nostra magistratura.

Questa lunga serie di riforme, di cui è sembrato avesse bisogno un organismo, che dovrebbe essere a giudizio comune il più saldo fra gli ordini dello Stato, è indice del persistente disagio ed insieme della difficoltà dei rimedii. Giova perciò avere ben presenti i difetti a cui si vuol provvedere, ricercarne le cause e, nell'escogitare i mezzi diretti a curarli, non perdere di vista le concrete condizioni del Paese, poichè solo per questa via è possibile applicare, senza pericoli di nuovi danni, correttivi adeguati.

Io non ho nè l'autorità, nè la competenza per fare una particolareggiata disamina delle condizioni della nostra magistratura. Soltanto mi permetto di accennare, in brevissime parole, a quei mali, che le stesse testimonianze di gran parte dei magistrati italiani hanno segnalato e che la coscienza pubblica riconosce nell'organismo giudiziario, come quelli che esigono più urgenti rimedii.

I concorsi per l'auditorato, purtroppo segnano una serie inquietante d'insuccessi. Il tirocinio non è organizzato in modo da offrire una sicura garanzia d'idonea preparazione all'esercizio della funzioni giudiziarie. La promiscuità delle attribuzioni assegnate alla maggior parte dei collegi giudiziari richiede attitudini le più disparate ed eterogenee nella generalità dei magistrati, impedendo quella specificazione di studi e quella intensificazione di competenze che risponde alla legge della divisione del lavoro, regolatrice di tutto il movimento della

vita moderna, come condizione essenziale di ogni utile attività. Benchè il numero dei posti nei gradi superiori sia tutt'altro che scarso, la sproporzione, di fronte al grandissimo numero dei posti nei gradi inferiori è tale da rendere, per i più, la carriera eccessivamente lenta e stentata. Questo ristagno rende più penosa la scarsa retribuzione, specialmente nei gradi inferiori, quantunque dopo le ultime leggi, le quali elevarono il trattamento dei magistrati, gli stipendii della magistratura complessivamente costino allo Stato la cospicua somma di circa venti milioni all'anno.

Intollerabile soprattutto è divenuto, per gran parte dei giovani magistrati, l'obbligo loro imposto di non poter far carriera nell'ordine giudiziario, se non passando i migliori anni della vita nelle preture, di cui, è ben noto al Senato, ancora molte si trovano stabilite in sedi inospiti, come centri di mandamento quasi privi di ogni importanza giudiziaria, ed ove i giudici sono condannati a poltrire nell'ozio, o naturalmente quindi scema sempre più l'attrattiva di una carriera, che dovrebbe essere la più ambita fra tutte. Molti dei giovani più valorosi la sfuggono; parecchi di quelli che vi sono entrati cercano di cambiar via; quelli che sono obbligati a rimanervi, sono presi dalla sfiducia e dallo sconforto, tanto più ove si consideri quanto ha già osservato qualche oratore, che cioè il sistema dei concorsi per i trasferimenti e per le promozioni è ordinato in modo da distrarre dalle occupazioni veramente utili dell'ufficio l'attività dei magistrati, e da non rafforzare nell'animo loro quel sentimento di sicurezza sul proprio stato e sul proprio avvenire, che è indispensabile al sereno esercizio delle alte funzioni.

Le competizioni e gli antagonismi sono divenuti più vivi; più acuta la febbre delle promozioni; più affannosa la ricerca dei mezzi organici per affrettare gli avanzamenti. E dal seno stesso della magistratura si elevano voci a reclamare miglioramenti di stipendio, riduzione dei limiti di età, aumento dei posti superiori; e dopo meno di cinque anni dalla legge, che portò all'esclusione de' meno idonei e de' meno degni, si denuncia la necessità di un'altra epurazione; il che darebbe motivo ad amare riflessioni, se non fosse opportuno sorvolare su questo increscioso argomento.

Si attribuiscono le cause di questo stato di cose principalmente alla legge del 1890, che porta il nome di Giuseppe Zanardelli, e alle leggi del 1907 e del 1908 promosse dall'onorevole Orlando.

Ma, onorevoli signori, sarebbe ingiustizia disconoscere gli alti fini a cui si ispirarono gli insigni uomini a cui è dovuta l'iniziativa di quelle riforme e negare i miglioramenti che esse portarono. Basta ricordare che la legge del 1890 ha il gran merito di avere elevato il livello intellettuale, e anche morale, della magistratura pretoriale, chiudendo ai naufraghi della professione forense il troppo agevole accesso aperto dalla legge del 1875 e confidando la giustizia mandamentale a tanti giovani eletti, a cui è doveroso tributare una parola di encomio e insieme di conforto al loro nobile compito, circondato tante volte dalle più aspre difficoltà. Né si può dimenticare che le altre leggi a cui ho accennato, mentre provvidero a un sensibile miglioramento economico, attribuirono alla magistratura il governo di sé stessa, accrescendo le garanzie della propria indipendenza.

Chiuderebbe invece gli occhi alla verità chi non riconoscesse che, se esse non produssero tutti i buoni effetti di cui erano capaci, la causa prima è a ravvisare nella viziosa nostra circoscrizione giudiziaria. Le stridenti inequaglianze e le dannose superfluità della circoscrizione sono la causa permanente del malessere che travaglia il nostro ordinamento giudiziario e l'ostacolo più arduo ad ogni più efficace riforma. Il mantenimento di tanti organismi anemici, mentre impone in complesso un numero esorbitante di magistrati, ne impedisce un'adeguata distribuzione; onde a fianco ad uffici inoperosi se ne hanno tanti sovraccarichi di schiacciante lavoro. Basterebbe ricordare il tribunale di Napoli con le sue 16,000 e più sentenze all'anno e con una media di lavoro per ciascun giudice in misura oltre dieci volte maggiore di quello a cui sono individualmente soggetti i componenti di altri tribunali del Regno.

Di qui la necessità di una dannosa genericità di funzioni e di una infeconda promiscuità di carriere. Di qui il bisogno di quelle larghe selezioni a cui è oggi preordinato il sistema degli esami e degli scrutinii per gli avanza-

menti; di qui l'impossibilità di provvedere ad un più degno miglioramento materiale e ad un'elevazione generale del livello della nostra Magistratura per l'ovvio motivo che il valore medio di ogni ordine di funzionarii non può essere che in ragione inversa del loro numero, come nella stessa ragione può andare commisurata la retribuzione dell'opera loro.

Io trovo quindi tutt'altro che inopportuno e fuori proposito l'ordine del giorno formulato dall'Ufficio centrale per una revisione delle circoscrizioni, e non lancerò agli eminenti uomini che lo compongono l'accusa ad essi rivolta garbatamente dall'on. senatore Parpaglia quando ha detto poco fa che quel voto gli sembrava una ingenuità. Riconoscerò piuttosto che il problema è arduo, e i tentativi già fatti per risolverlo non sono incoraggianti. E basta rammentare ancora una volta, che l'insuccesso della legge del 1890 sul reclutamento della Magistratura fu appunto dovuto alla quasi fallita soppressione delle piccole preture, a cui era connessa quella riforma, come ogni successivo proposito di un radicale riordinamento s'infranse contro lo scoglio della minacciata esistenza dei minori centri giudiziarii.

Intanto se si prescinde in questo momento dagli'incontestabili vantaggi a cui potrebbe condurre un'equa revisione delle circoscrizioni, molto apprezzabili si presentano i lineamenti generali del presente progetto, considerato con quel criterio relativo in base a cui va giudicato un complesso di proposte inteso non a rinnovare integralmente l'organismo giudiziario, ma solo a correggere o temperare molti dei lamentati difetti del sistema vigente. Onde, fatte le debite riserve su qualche parte delle proposte e specialmente sulla istituzione del *giudice unico*, merita molta lode l'on. ministro che attraverso le più gravi difficoltà si è accinto con così vivo interesse alla provvida impresa.

Mentre con un aumento di spesa di circa 2,000,000 di lire si elevano gli stipendii iniziali, giustamente l'on. ministro si è preoccupato del problema del reclutamento e del tirocinio, che costituisce la chiave di volta di ogni ordinamento di personale. Opportunamente egli ci propone di ripristinare il secondo esame per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie: provvedimento indispensabile per controllare i risultati del ti-

rocinio. Equamente intende surrogare al sistema dei concorsi per gli ascensi ai gradi superiori quello degli scrutinii individuali. Ed a mio modesto avviso, egli provvede saggiamente allo sdoppiamento delle carriere dei giudici e dei pretori.

Non ho avuto il piacere di assistere ieri al discorso dell'illustre senatore Scialoja, perchè trattenuto lontano dai doveri di altro pubblico ufficio; ma leggo nel resoconto sommario che egli non trova accettabile questo sistema, perchè egli teme che il distinguere la carriera dei pretori da quella dei giudici, importi che nella prima entreranno i magistrati meno colti e più poveri.

Io però mi permetto di osservare che lo sdoppiamento, con perfetto parallelismo di trattamento fra le due carriere, non importerebbe che una facoltà di libera elezione con opportuno ritorno al sistema vigente prima della legge del 1890, e pel quale gli uditori reclutati in base ad unico concorso si avviavano a loro scelta in parte per la via del pretorato, in parte per la via collegiale. Si manterrebbe però affatto chiuso il varco agli stanchi ed ai vinti dall'arringo forense, che secondo la legge del 1875 avevano facile adito alle preture. E non mi pare in verità un disprezzabile vantaggio aprire la carriera del pretorato soltanto agli uditori che volentieri si sentano temprati alle esigenze di quell'ufficio; nè sarebbe un invito privo di efficacia la possibilità di raggiungere nello stesso grado uno stipendio di lire seimila. Ognuno quindi potrebbe prendere la via che gli sembri più accettabile e conveniente; e da questa libertà di scelta non potrebbe che derivare un gran bene, mentre è innegabile oggi lo stato di disagio e, vorrei dire, di crisi morale dipendente da un sistema che obbliga tutti gli uditori ad intraprendere quell'aspro cammino come condizione per poter passare dopo non pochi anni alla carriera superiore. Nè l'importanza di questa considerazione dev'essere vagliata nei soli rapporti degli interessi individuali di carriera, perchè ogni condizione intesa a rendere più accetto un ufficio non può che spiegare una benefica efficacia sullo stesso esercizio delle corrispondenti funzioni.

Ma, a prescindere da ciò, mi sembra che lo sdoppiamento sia giustificato da un incontestabile

bile concetto organico; la differenza cioè delle funzioni dei pretori da quelle dei giudici di tribunale, perchè, a mio avviso e come credo ritenga autorevolmente anche l'on. ministro, il pretorato è un ufficio essenzialmente distinto, con caratteristica propria in confronto delle attribuzioni dei giudici di tribunale, sia per l'estensione e la complessità delle funzioni giudiziarie alle quali i pretori sono addetti, sia per la missione pacificatrice che è ad essi affidata, sia per la folla degli incarichi complementari di cui essi sono investiti e per gli ostacoli e i pericoli in mezzo a cui si svolge la loro azione e per le speciali qualità di carattere che essi debbono avere per fronteggiarli. È tutto un complesso di condizioni per cui potete avere giovani magistrati che presentino le maggiori garanzie e le maggiori attitudini per l'ufficio di pretore, ed altri di forte cultura e di animo acceso di non meno vivo sentimento di giustizia, che per le note del proprio temperamento non presentino affatto simili attitudini, ed invece possano essere elementi utilizzabili assai meglio nel ben diverso campo delle funzioni riserbate ai tribunali. E se così è, non s'intende, perchè costoro debbano essere avviati ad un ufficio per cui meno si riconoscano adatti, quando è innegabile che non un semplice criterio di *quantità* delimita e distingue la competenza di un ufficio da quella dell'altro, ma è questione di *qualità* e d'indole differente fra le relative attribuzioni.

Certamente le proposte contenute nel disegno di legge non sono il *tocca e sana* di tutti i mali della nostra magistratura, poichè è sommamente difficile escogitare parziali riforme organiche, le quali appaghino pienamente tutti gl'interessi in antagonismo, ed ogni passaggio da uno ad altro regime di carriera purtroppo produce le sue dissonanze e i suoi contrasti fra le varie stratificazioni del personale.

Ma lo studio doveroso di quei temperamenti che valgano a perequare il più che si possa i vantaggi e ad evitare eventuali pregiudizi non esclude la convenienza dei criteri generali del proposto riordinamento.

D'altra parte per quanto riguarda gli stessi lineamenti generali della riforma, si può dubitare della opportunità di dare, come fa il disegno di legge, un carattere spiccatamente teorico e dottrinale non solo agli esami di ingresso in carriera, ma anche alle successive

prove di loro natura essenzialmente pratiche per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie; e si può desiderare che nuove e più adatte discipline vengano a rinvigorire il tirocinio. Ma, come bene avverte l'Ufficio centrale, la riforma che ora ci è proposta non può costituire che un punto di partenza. E purtroppo l'orditura della carriera giudiziaria resterà chi sa per quanto tempo una tela di Penelope; nè io credo che lo stesso on. ministro ritenga con le sue proposte di dare un definitivo e stabile assetto alla nostra Magistratura.

Ad ogni modo, per ciò che riguarda il tirocinio, più che provvedere con norme legislative, è questione di studiare opportune disposizioni regolamentari e di farle fedelmente eseguire; e in questo argomento possiamo ancora molto apprendere dagli antichi regolamenti napoletani. Fra essi merita speciale ricordo un decreto del 1812 portante il nome di Carolina Bonaparte, reggente del Regno, ed ispirato da Giuseppe Poerio, procuratore generale alla Corte suprema; e se ve ne fosse il tempo, vorrei mostrare al Senato con quanta sapienza quelle disposizioni avevano costituito l'alunnato giudiziario e con quanta cura e quanto accorgimento ne avevano disciplinato il tirocinio per preparare magistrati che fossero veramente all'altezza della loro missione.

Per quanto poi riguarda specialmente l'esame di ammissione all'uditorato, mi duole di non essere completamente d'accordo con l'on. Scialoja, poichè mi pare che la questione aspetti la sua soluzione, non tanto dal Ministero di grazia e giustizia, quanto da quello della pubblica istruzione.

La questione dei concorsi giudiziari, come quella degli altri esami di Stato, è strettamente connessa alla riforma universitaria, poichè gli insuccessi di tali esperimenti potranno forse cessare solo quando le categorie delle materie nelle nostre Facoltà siano svecchiate e meglio coordinate al complesso movimento dei rapporti sociali e del diritto che in tante nuove forme li segue e li regola, e quando il metodo dell'insegnamento non consista più, come bene fu detto, in un semplice monologo (che talvolta diventa un soliloquio) e, anzichè appagarsi di una corrispondenza meramente mnemonica da parte degli studenti, esiga una cooperazione più attiva del loro intelletto e ne svolga

disciplini il criterio, perchè essi possano intendere il nesso fra le astrazioni dei principii e degli studii e la realtà della vita.

Intanto, per ciò che attiene all'altro tema dell'ordinamento della carriera, si può osservare che il disegno di legge trae per una parte i mezzi diretti a migliorarne le condizioni, oltrechè dai più ristretti limiti di età e dall'aumento dei posti superiori, anche dall'economia che si otterrebbe mercè la riduzione di un certo numero di posti. Ma se non ho mal capito, tale riduzione si circoscrive semplicemente a 149 posti, e si opera quasi esclusivamente nella pianta organica dei giudici di tribunale, mentre sarebbe almeno desiderabile restringere in corrispondenza la troppo larga base dei posti di pretore.

È vero che nel nostro paese si delinque moltissimo e si litiga ancora molto (sebbene una rapida diminuzione siasi verificata nelle cause civili da alcuni anni a questa parte); ma quando, ad esempio, si apprende dalla statistica dell'ultimo sessennio che da 39 a 76 preture non rendono più di 10 sentenze civili all'anno, si può concludere con ragione che anche nei gradi inferiori i nostri magistrati sono troppi. Si potrebbe ricordare in proposito la famosa commedia delle nuvole di Aristofane, in cui Strepsiade non riconosce Atene, perchè non vede che vi siedono giudici; ma se un aviatore passa sull'Italia la riconosce subito, perchè vede giudici e tribunali costituiti ad ogni passo ne' paesi della Penisola!

Ho già accennato alla rapida discesa nel movimento della litigiosità; e senza bisogno di riferire i dati statistici risultanti dalle pubblicazioni ufficiali, si può aggiungere che la diminuzione si accentua fortemente riguardo alle cause che si svolgono appunto innanzi alle giurisdizioni minori: il che giustificherebbe sempre più lo sfollamento del numero dei magistrati.

Auguriamoci intanto che l'ordine del giorno autorevolmente proposto dal nostro Ufficio centrale per una revisione delle circoscrizioni non vada ad accrescere il novero di altri sterili voti e che per tale via con la conseguente abolizione degli uffici inoperosi o meno attivi si renda possibile una proporzionata riduzione dei ruoli. Ma allora io domando: se avete fiducia in questo radicale rimedio, perchè volere oggi pro-

vocare una piccola falciidia nel numero dei giudici con un mezzo tanto grave, quale sarebbe la soppressione della collegialità nei giudizi civili in prima istanza e l'istituzione del *giudice unico*? E se viceversa pare lontana ed evanescente la prospettiva di una revisione della circoscrizione giudiziaria, non vi sono altri mezzi per poter venire ad una congrua diminuzione del numero dei giudici?

A me sembra di sì. E potrei a tale riguardo citare non pochi precedenti di studiate proposte. Accenno al sistema dei raggruppamenti che si potrebbe non difficilmente applicare per i tribunali e le preture minori, come a quello dei giudici itineranti oppugnati finora per infondate prevenzioni.

Sono oramai così facilitate le comunicazioni in Italia da non potersi negare la possibilità pratica di attuare tali sistemi e da escludere il timore di apprezzabili inconvenienti. Si faccia magari qualche altra strada di più, purchè si trovi modo di avere qualche inoperoso magistrato di meno.

Quando l'onor. Zanardelli nella radicale riforma da lui proposta intendeva stabilire il *giudice unico* per tutti i giudizi in prima istanza, associando tale istituto ad altre norme organiche, confidava di poter giungere nientemeno che alla diminuzione di circa un migliaio di magistrati. Ma quando il *giudice unico* non conduce che soltanto ad apportare una diminuzione di centoquaranta o centocinquanta magistrati, come avverrebbe con l'attuazione della legge di cui ora si discute, io non posso non domandare: Vale la pena di modificare così profondamente l'ordinamento delle nostre giurisdizioni per venire a così circoscritti risultati in rapporto allo sfollamento dei ruoli?

Ma qui debbo rendere omaggio alla lealtà, che tanto onora il ministro, ricordando che egli ha sostanzialmente dichiarato nella sua relazione, che nel suo concetto l'istituto del *giudice unico* non è un semplice espediente per venire ad una diminuzione del numero dei magistrati, ed è invece un sistema che egli ritiene commendevole di per se stesso e che indipendentemente da altre estrinseche considerazioni, è diretto ad apportare il benefico effetto di una più rassicurante amministrazione della giustizia nel nostro Paese.

Siccome a questo mondo non vi è nulla di

assoluto, chi sia convinto della superiorità del sistema collegiale in tesi astratta può anche accettare che per ragioni di opportunità, entro certi limiti e con le dovute cautele, sia ad esso temperato quello del *giudice singolare*; ma appunto perciò bisogna rendersi conto del fine a cui si tende ed aver presente il criterio direttivo della coordinazione.

Ora quello che fa impressione è innanzi tutto la motivazione con cui è presentata questa proposta, poichè essa si risolve essenzialmente non nella conciliazione dei due sistemi, ma nella condanna del sistema collegiale.

Quello che si legge nelle pagine della relazione dell'Ufficio centrale non induce a un concetto diverso. In essa non si fa che una critica a fondo del sistema collegiale, tanto che potrebbe venire in mente a qualche *conseguenziario*: ma se questo sistema collegiale ha tanti e così gravi difetti, perchè tollerarlo ancora nelle Corti di appello e nelle Corti di cassazione?

Onorevoli senatori, io non fo una questione di principii teorici, ma pongo una questione di carattere pratico. E del resto nel campo del diritto ad ogni affermazione astratta tengono dietro inevitabilmente le concrete applicazioni.

Nel caso nostro le conseguenze pratiche del concetto di accentuata preferenza del giudice singolare da cui si parte non si limitano soltanto all'abolizione del giudice collegiale nei giudizi civili di prima istanza, ma si concretano nell'attenuazione del sistema della collegialità presso le Corti d'appello e finanche presso la Magistratura suprema.

Ora anche l'on. ministro non disconosce che la questione è di non comune gravità; ed io non saprei associarmi all'opinione espressa ora dall'on. senatore De Cupis quando ha detto che la riforma del giudice unico sia già entrata nella convinzione generale, perchè a me invece pare tutt'altro che matura nella coscienza pubblica. Vorrei sperare quindi che non sia detta ora l'ultima parola su tale argomento.

Si potrebbe a questo riguardo ripetere con gli antichi: *res sapientissima tempus*. La collegialità dei giudizi più importanti è un istituto che ha oramai una sanzione secolare e tutta una onorata tradizione. Vorrei perciò domandare: quale serie di fatti ha dimostrato che essa non risponde più ai fini di una illuminata giu-

stizia? Quali inchieste ne hanno rivelato il discredito?

Si è tratto argomento dalle statistiche, confrontando le maggiori proporzioni degli appelli dai giudizi dei tribunali con quelli degli appelli dai giudizi pretorii. Non ripeterò quanto ha rilevato poco fa l'on. Parpaglia a questo riguardo. Ma valutando l'argomento sotto un altro aspetto, è ovvia la risposta.

Innanzitutto la percentuale più bassa degli appelli dalle sentenze dei pretori di fronte a quello dei tribunali va segnando nelle statistiche una tendenza all'aumento. Oltre di che nei giudizi delle Corti di appello bisogna tener conto degli appelli non semplicemente in relazione al numero delle sentenze pronunciate dai tribunali, ma dedurre le sentenze inappellabili dei tribunali e gli appelli contro le sentenze delle giurisdizioni consolari. Ad ogni modo, è ben vero che si ricorre in appello più dalle sentenze dei tribunali che da quelle dei pretori; ma ciò evidentemente avviene perchè si tratta di interessi più gravi nei giudizi innanzi ai tribunali e perchè più facilmente si accettano le sentenze rese nelle piccole questioni, per le quali il più delle volte non vale la pena di provocare dal tribunale un novello giudizio con l'effetto forse di vincere la causa e di perdere la lite per la probabile eventualità che le spese assorbano o anche superino lo stesso valore controverso.

Un argomento di autorità e senza dubbio impressionante si adduce a favore della proposta: si invoca cioè il precedente della riforma già propugnata dall'onor. Zanardelli. Nella discussione allora avvenuta presso l'altro ramo del Parlamento, pur dichiarandomi fautore del sistema collegiale, praticamente non mi mostrai alieno dall'aderire al sistema del giudice singolare nel primo grado dei giudizi civili in quanto quella riforma pel modo con cui era organizzata non alterava, nè toccava per nulla le garanzie della collegialità. Si potette accettare allora il novello istituto e si può dubitare oggi della sua opportunità senza cadere in alcuna incoerenza, per la semplice ragione che la riforma proposta dall'onor. Zanardelli stabiliva bensì il giudice unico nei giudizi civili di primo grado, ma contemporaneamente istituiva la *terza istanza*, mantenendo pure l'ulteriore rimedio della cassazione.

E si noti che alle sentenze del giudice singolare in prima istanza non si attribuiva il valore eventuale di concorrere alla formazione della *cosa giudicata* nell'ipotesi di conferma in appello, perchè, escluso il sistema della *doppia conforme*, era ammesso il terzo giudizio di merito, come libera *revisione*. In sostanza perciò la riforma presentata dall'onor. Zanardelli si concretava non già nel ridurre al solo giudizio di appello la cognizione *collegiale di merito*, ma nel mantenere fermo sotto altro aspetto il *doppio esame collegiale di merito*, aggiungendo soltanto un'altra ruota all'ingranaggio dell'amministrazione della giustizia, nell'intento di smaltire più agevolmente le vertenze di più facile e piana soluzione, per le quali è meno presumibile la persistenza dei litiganti nella controversia dopo il giudizio di prima istanza.

Si trae argomento dall'attuale competenza del pretore, e si dice: i pretori giudicano come giudici singolari senza danno in una quantità di vertenze minori, e non è giusto trattare ad una stregua diversa le cause dei ricchi e quelle dei poveri. È ovvio anzitutto che non è il caso di una distinzione fra cause dei ricchi e cause dei poveri, perchè la competenza dei pretori si differenzia da quella dei tribunali non solo per limiti di valore, ma per ordine di materie. D'altra parte bisognerebbe cominciare dal vedere se il nostro ordinamento non assegni già troppo al pretore, perchè l'ordinamento italiano è quello che più largheggia nelle attribuzioni affidate ai giudici singolari. Ad ogni modo non vi sarebbe nulla di male se in qualche speciale materia si allargasse ancora più la competenza dei pretori, come ad esempio nei giudizi esecutivi. Si potrebbe altresì rendere prorogabile innanzi ai pretori o ad ogni altro giudice singolare la competenza per valore. Ma vi sono materie, come le questioni di stato e tante altre di intrinseca ed obbiettiva importanza per le quali non saprei vedere quale vantaggio possa portare il sopprimere nei giudizi di primo grado la garanzia della collegialità.

Venendo agli argomenti diretti, si sono enumerati i possibili vantaggi e gli inconvenienti della collegialità e quelli del sistema opposto e per via di un calcolo di algebra morale si è concluso per l'inferiorità del primo di fronte al secondo.

Si è detto: il giudice unico renderà più spre-

diti i giudizi. Ma non dall'unicità del giudice, bensì dalla semplificazione del nostro complicato sistema procedurale è sperabile la rapidità dei giudizi.

Si è soggiunto che il giudizio del giudice unico affida di più, perchè può riuscire più conforme al vero nella valutazione dei mezzi istruttori individualmente raccolti; ma, mi perdoni l'on. relatore, questo non mi sembra un buon argomento, poichè l'esame collegiale delle prove giova spesso a correggere i preconcetti del magistrato che le raccolse, senza di che la causa qualche volta sarebbe decisa prima che discussa.

Si è detto: nei collegi sono i relatori che decidono le cause, gli altri passivamente lo seguono. E questo forse accade talvolta in quanto alle vertenze di evidente semplicità nei tribunali dei grandi centri, alle cui porte si affollano i litiganti; ma senza dubbio nelle cause complicate e di dubbia soluzione non vi è tribunale anche il più oberato di lavoro, in cui le questioni non siano accuratamente vagliate e discusse con la cooperazione e col controllo di tutti i votanti.

Si è affermato che il giudice unico individualizza i giudizi e rende più squisito il sentimento della responsabilità. Ma quest'argomento potrebbe avere importanza se ogni magistrato nella realtà rispondesse a un tipo ideale e perfetto di giudice, per valore intellettuale, per maturità di consiglio e per equilibrio di carattere; ma, finchè i giudici saranno reclutati fra i figli di Adamo, vi saranno sempre giudici ottimi, giudici buoni, giudici mediocri ed anche giudici cattivi.

Ora io dico: mettete insieme un giudice ottimo, un giudice buono, uno mediocre ed uno cattivo, ed avrete la media di un collegio discreto con la possibile risultante di una soddisfacente giustizia; ma se voi scindete questo collegio, avrete singolarmente i giudizi diversi di un giudice ottimo, di un giudice buono, di un giudice mediocre e di un giudice cattivo; e guai a chi capita sotto quest'ultimo, specialmente se egli è solo in una sede ad amministrare giustizia!

E a questo proposito l'occhio cade sopra una pagina della relazione dell'Ufficio centrale in cui si osserva che nei collegi diventa inutile

il voto dei giudici « *incapaci, timidi e perplessi* ».

Ma se esistono ed esisteranno pur troppo simili magistrati, sciogliendo i collegi, è sperabile forse che questi giudici *timidi, incapaci e perplessi* diventino per incanto giudici coraggiosi, capaci, di sicuro criterio? No, di certo, o signori, perchè ciascun giudice porterà nell'esercizio individuale della giurisdizione, senza freno e senza preventivo controllo, tutte le qualità della sua intelligenza e del suo temperamento.

A questo riguardo vorrei ricordare all'onorevole relatore, che appartiene alla mia stessa regione, il nome illustre di Giuseppe Zurlo, che fu uno dei magistrati eminenti ed uomo di governo ai tempi dell'occupazione francese nelle province napoletane. Gaspare Capone, il noto storico delle istituzioni civili del Mezzogiorno, nel tratteggiarne la vita, racconta che quell'electo ingegno fu presto assunto al grado di giudice della Vicaria, presso cui tutti i primi provvedimenti giudiziari erano dati dai singoli magistrati; ma poichè le parti avevano la facoltà di scegliersi il giudice, si videro subito deserti i banchi degli altri giudici e i litiganti affollarsi innanzi al giovane magistrato per la fiducia che ispirava il suo ingegno e il suo sentimento di giustizia.

Guardando alle concrete condizioni dell'ordine giudiziario nel nostro paese e pensando al gran numero di giudici che è imposto dalla nostra circoscrizione, sarà ben difficile trovare da per tutto giudici di tanta autorità! Lo stesso disegno di legge riconosce la necessità di mantenere tuttora e regolare un sistema di selezione per gli avanzamenti appunto in conseguenza dell'inevitabile dislivello nelle qualità dei magistrati, onde provvede a classificarli nelle categorie dei promovibili a scelta, dei promovibili, degl'impromovibili. E quando ciascuno di costoro fosse chiamato a giudicare individualmente i litiganti vorrebbero poter preferire i primi, schivare gli altri, tornando alla facoltà di cui parlava l'oratore latino: *Neminem voluerunt maiores nostri... esse iudicem nisi quis inter adversarios convenisset*. Ma è vano evocare queste reminiscenze storiche, tanto lontano dai nostri costumi.

Si osserva nella relazione dell'Ufficio centrale che non tutti i giudici hanno la stessa

forza di resistenza alle discussioni e si può avere nei collegi la prevalenza di chi sorpassa gli altri per ingegno, cognizioni e condotta nel discutere.

Ma questa prevalenza, se è dovuta a tale superiorità, non è forse legittima e desiderabile?

Chiunque ha esperienza dei collegi giudiziari può riconoscere che talvolta i relatori restano in minoranza, pur perseverando nella loro opinione; ma può attestare che molto più frequentemente i relatori, anche avendo una opinione già formata, finiscono per dichiararsi lealmente convinti dell'opinione [contraria di fronte alle osservazioni che gli sono mosse dagli altri votanti; nè ciò può fare meraviglia, ove si pensi ai nuovi aspetti che possono assumere per effetto della discussione collegiale anche le questioni che erano state oggetto di accurato studio individuale.

Ora, in questa seconda ipotesi, se invece di venire a proporre la decisione al Collegio, il relatore avesse dovuto scrivere la sentenza così come la pensava, in base alla sua prima impressione, avrebbe reso una sentenza che diotro più maturo esame egli stesso riconobbe erronea.

Resta la prima ipotesi. Ma ad essa offre rimedio il regolamento giudiziario. Il relatore può rifiutarsi di scrivere la sentenza e può esigere che la scriva un altro giudice della maggioranza. E se ciò non sembri abbastanza, si potrebbe tornare ai vecchi sistemi degli ordinamenti estensi e napoletani che autorizzavano il voto di scissura col diritto di esporre la ragione del dissenso.

Non è vero dunque che il collegio *nasconde come in un velo di mistero* i suoi giudizi. Il relatore, scrivendo le sentenze, se ne rende responsabile moralmente, mentre la individualità del suo giudizio non può che trarre maggior valore ed autorità dal consenso degli altri giudici od almeno della maggioranza dei votanti.

Si teme che vi siano magistrati incapaci di resistere ai loro colleghi; ma quale potrebbe essere la condizione dei magistrati di meno sicuro giudizio e di meno fermo carattere quando si trovarono isolati di fronte a grandi avvocati, magari ad un collegio di avvocati di gran nome e di alta autorità? Quale la loro condizione di fronte al Pubblico Ministero, ove specialmente...

la requisitoria fosse fatta nei casi d'intervento nei giudizi civili dai titolari di grado maggiore? Quale la loro forza di resistenza di fronte a quelle false correnti di opinioni, che travolgono talvolta la coscienza pubblica e possono turbare l'animo di un giudice isolato e fuorviarne il giudizio?

Bisogna inoltre tener conto delle condizioni d'animo delle nostre popolazioni. Certo le magnifiche prove di fiducia e di concordia di fronte ai cimenti dell'impresa africana rivelano il più confortante progresso dello spirito pubblico; ma non perciò si può ritenere che nei rapporti della vita ordinaria e nei conflitti dei privati interessi abbia perduto ogni base di verità ciò che il Tasso diceva della *virtù latina*, a cui

o tutto manca, o sol la *disciplina*.

Nel nostro popolo è troppo viva la tendenza alla critica e alla censura, che degenera spesso in un senso di sospetto ed in uno spirito di maldicenza o peggio, per cui le sentenze dei giudici non sono certo accolte come oracoli. Sarà forse un detrito di un sentimento primitivo, per cui l'individuo mal si piega al giudizio di un altro uomo e più facilmente si rassegna al responso di una coscienza collettiva; ma bisogna tener conto di questo stato d'animo per assicurare l'autorità dei giudizi. Ed a questo proposito vorrei ricordare quello che notava un altro celebre magistrato, il Luosi, gran giudice del Regno Italico, in un memorabile rapporto a Napoleone I, che cioè lo stesso senso delle moltitudini reclama la collegialità dei giudizi, perchè non c'è uomo che, quando si tratti di far giudicare una questione che lo interessi, preferisca il giudizio di un solo a quello dei più.

Le stesse nostre istituzioni amministrative poggiano sul sistema della collegialità, in quanto dovunque si abbia bisogno di decidere questioni vi sono collegi chiamati a confortare del loro voto l'azione dell'autorità. Nè credo che fra i più importanti Stati, a noi più conformi per istituzioni e costumi, ve ne sia alcuno che abbia attribuito una giurisdizione illimitata al giudice singolo in prima istanza.

La stessa inamovibilità dall'ufficio e dalla sede, alta guarentigia dell'indipendenza dei giudici, può destare preoccupazione, quando è estesa ai giudici singolari, poichè maggiori possono essere i pericoli e le insidie che attraversano

l'opera dei giudici negli ambienti in cui si sono familiarizzati, quando non vi sia modo con opportuni trasferimenti di ricondurre negli animi la menomata fiducia e di tenere alto il prestigio della giustizia.

Ad ogni modo se si vuole l'esperimento del giudice unico, ne valuteremo l'istituzione alla prova dei fatti; ma intanto osservo che l'onorevole ministro chiede la facoltà di essere autorizzato a coordinare l'istituto del giudice unico alle leggi sul procedimento civile e alle altre leggi dello Stato. Sarebbe però desiderabile che la cortesia dell'onorevole ministro desse qualche chiarimento almeno sui criteri direttivi che dovrebbero guidare l'esplicazione della facoltà di coordinamento, perchè anche le modalità in questa materia sono di alta importanza.

D'altra parte si legge nel disegno di legge che il giudice unico sarebbe costituito per giudicare in prima istanza nei giudizi civili, mentre che in quelli penali continuerebbe a giudicare il collegio. Ma come è ben noto, vi sono altre due categorie, oltre a quelle dei giudizi civili e dei giudizi penali; vi sono i giudizi disciplinari che sono di spettanza dei tribunali civili, come per le contravvenzioni notarili e per quelle concernenti lo stato civile ecc., e vi è poi la *volontaria giurisdizione*; e in queste altre due categorie funzionerebbe il giudice singolo o il collegio? Il mantenimento del collegio almeno in queste materie non potrebbe incontrare difficoltà di attuazione, perchè il collegio rimarrebbe, secondo il progetto, per i giudizi penali, e nulla impedirebbe convocarlo anche per le accennate materie. E sarebbe almeno da augurare che nello stesso campo delle vere e proprie controversie civili, per qualche materia più delicata, come le questioni di stato, non fosse tolta in prima istanza la garanzia della collegialità.

Vorrei osservare altresì che, il sistema attuale per una quantità di materie in certo modo armonizza e concilia l'azione del magistrato singolare con quella del collegio, facendo seguire all'opera del giudice delegato quella del tribunale. Ma nel nuovo sistema quale via si seguirebbe? In altri speciali materie le leggi vigenti, appunto in grazia della garanzia della collegialità, dichiarano *inappellabili* le sentenze dei tribunali, e basta ricordare quelle indicate nell'art. 913 del Codice di commercio, in ma-

teria di fallimento. Ma che cosa avverrebbe quando al collegio fosse surrogato il giudice singolare? rimarrebbero tuttora inappellabili quelle sentenze? Sono tanti punti interrogativi che presento all'attenzione dell'on. ministro.

Vi è ancora un complesso di provvedimenti e di giudizi di speciale importanza, come in materia di interdizioni, di separazione di coniugi, di autorizzazioni nell'interesse di persone incapaci, di omologazione di atti di fronte a minoranze dissenzienti, per cui oggi è stabilita la garanzia della decisione collegiale. Quali norme organiche regolerebbero per l'avvenire l'intervento del magistrato in questi rapporti? E quali cautele sostituirebbero la soppressa collegialità nelle materie, in cui non sia possibile la costituzione di controparti eventualmente interessate a promuovere il sindacato del magistrato d'appello?

Qualche parola soltanto sulla proposta di ridurre a tre nelle Corti d'appello, a cinque in Cassazione il numero dei votanti. Nei giudizi penali, sarebbe tolta la parità; sparirebbe il noto beneficio del tradizionale *calcolo di Minerva*. Si spera, con la riduzione dei votanti nelle cause civili, di ottenere dallo stesso numero di magistrati un maggior numero di sentenze; ma riducendo il *quorum* dei votanti, la potenzialità di lavoro nei singoli magistrati rimarrebbe sempre la stessa. E poi non vi pare che sarebbe infirmata l'autorità dei collegi superiori con l'indebolirne la costituzione organica e col rendere quindi meno viva e feconda la discussione in Camera di consiglio?

Ma l'ora è tarda e non voglio abusare dell'attenzione del Senato. Mi affretto quindi a concludere e spero che l'on. ministro voglia dire una parola rassicurante, almeno sui limiti, sulle cautele e sulle modalità con cui egli si ripromette di attuare il novello sistema, perchè in ciò che attiene all'ordine dei giudizi anche le più meditate riforme non riescono benefiche quando portino troppo profonde innovazioni e non siano accolte con piena fiducia e con generale consenso.

Mi auguro quindi che le dichiarazioni dell'on. ministro sul divisato riordinamento delle giurisdizioni possano metterci in grado di votare con animo più tranquillo le disposizioni dirette a migliorare le sorti della Magistratura e ad accrescere la forza e il prestigio dell'or-

dine giudiziario a maggior tutela dei più alti e vitali interessi della società civile. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro è iscritto a parlare.

Il senatore De Blasio desidera riprendere la parola oggi o domani?

DE BLASIO. Ringrazio l'onorevole Presidente dell'invito che mi rivolge; non vorrei però che per mia colpa dovesse prolungarsi la discussione generale. D'altra parte è tardi e dovrei, se parlassi ora, o dir poche parole, od abusare della benevolenza del Senato.

Non volendo, intanto, rinunciare alla discussione su di un argomento assai importante, quello dell'aumento delle sezioni di Cassazione, preferirei di parlare lunedì, se proseguirà la discussione generale, o sugli articoli, quando verranno in esame. Allora mi occuperò pure dello sdoppiamento della carriera, essendo anche quest'argomento degno di particolare svolgimento.

PRESIDENTE. Allora così resta stabilito ed il seguito della discussione è rinviato a lunedì.

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1375, che proroga i termini contenuti nel Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 92, per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio-Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio-Calabria, per l'indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina e di Reggio-Calabria;

Conversione in legge del Regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1368, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiario perpetue.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno la procedura regolamentare.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Interpellanza del senatore Di Camporeale al ministro della guerra, per sapere quali disposizioni siano state date per permettere ai richiamati della classe del 1888, che sono tra i combattenti in Libia, e che ne esprimono il desiderio, di rimanere coi loro compagni, sotto le armi fino al termine della guerra.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583 — *Seguito*);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Avverto intanto fin da oggi il Senato che nel pomeriggio di martedì p. v. avrà luogo un'importante riunione degli Uffici, per l'esame di alcuni disegni di legge, fra i quali quello per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita umana.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 20 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.